

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in ispecie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi nel recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0849	Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	RC (C- 345/12)	Si	Variazione di stadio (da PM a RC)

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione.

Quest’ultima, poiché non ha ricevuto la comunicazione suddetta, ritiene che i provvedimenti attuativi, che dovevano essere adottati entro il 9/7/12, non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia

Procedura di infrazione n. 2011/0849 – ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti.

Ai sensi dell’art. 16 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 20 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva di cui si tratta non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/30/UE mediante il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia

Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE

"Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell'art. 27 della stessa Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell'invio della lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l'avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tutt'oggi, non siano state ancora recepite nell'ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto ottenere un pieno recepimento entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l'Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero, nell'ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all'obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall'art. 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell'obbligo di leale cooperazione fissato da quest'ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia

Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni ai fini della realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi UE confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati dei singoli Stati membri. L'obbligo gravante questi ultimi, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento sopra menzionato, a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in diverse intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno soltanto degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, ciascuno vincolando solo le parti che vi hanno specificamente aderito, non hanno consentito di fissare regole unitarie condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 del Ministero delle Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette da parte della Repubblica italiana dimostrerebbe, inoltre, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione dello stesso Regolamento comunitario 1228/2003 - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto ricevere una piena trasposizione, nel diritto nazionale, entro il 4/1/06. In particolare, non sarebbe stato ancora attuato l'art. 7 di tale Direttiva, che prevede che gli Stati membri garantiscano il rilascio di “certificati energetici” - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Al riguardo, le Autorità italiane emanavano il Decreto Legislativo 19/8/05, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29/12/06, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del Decreto Legislativo, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli “attestati energetici” in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo, a carico dell'alienante e del locatore, di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro, detto attestato dovrebbe essere elaborato da “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un autodichiarazione del proprietario o locatore del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - non è assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione ritiene, infine, che nessun provvedimento abbia ancora attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di assicurare la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 - fino al 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 24 luglio 2012 è stato presentato un ricorso presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, in base alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Come dalle previsioni menzionate, gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3 - pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2012/2119	Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0080	Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	MM		Stadio invariato
Scheda 5 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato
Scheda 10 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	PM	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accredimento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2012/2119- ex art. 258 del TFUE

“Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità degli artt. 2 e 9 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA) con l'art. 10, co. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/72, n. 633. Il predetto art. 2 della Direttiva assoggetta all'imposta IVA tutti coloro che, nell'esercizio di un'attività economica - e quindi in modo continuo e duraturo - effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso (cioè dietro corrispettivo), sul territorio UE. L'art. 20 precisa che l'imposizione IVA opera sempre, quale che sia la “finalità” dell'attività economica esercitata. A tale assunto fanno eccezione i casi di cui agli artt. 13 e 132. Il primo rende esenti da IVA le transazioni onerose, quando le stesse siano realizzate dallo Stato o da altri enti pubblici. Il secondo esclude il prelievo IVA dalle prestazioni o cessioni onerose espressamente menzionate nell'articolo stesso, in quanto sorrette da un interesse pubblico. Ora, il sopra citato art. 10, co. 5, del DPR n. 633/1972, esonera da IVA il servizio consistente nell'esazione dei tributi, anche ove il medesimo servizio venga reso dietro corrispettivo. La riscossione dei tributi compete attualmente all'Agenzia delle Entrate, che svolge tale funzione, in concreto, tramite la società “Equitalia S.p.A”. Quest'ultima espleta il suo servizio contro un aggio del 9% sull'importo richiesto, e detiene l'esclusiva dell'esazione dei tributi statali. Quelli spettanti agli altri enti pubblici, invece, possono essere affidati in riscossione anche ad altri operatori, scelti mediante pubblica gara. Ora, il D. L. 203/2005 fornirebbe numerosi indizi della natura di ente di diritto “privato” della stessa “Equitalia S.p.A”: 1) il capitale della stessa, attualmente sottoscritto sia dall'Agenzia delle Entrate sia dall'INPS, potrebbe essere ceduto ad investitori privati sino al 49% del suo valore; 2) il personale di Equitalia non appartiene alla pubblica Amministrazione in quanto non viene remunerato dallo Stato ma direttamente da Equitalia, con i profitti da essa ricavati con le sue prestazioni; 3) se è indubbio che Equitalia è soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che detto controllo si risolva in un mero coordinamento, per cui la società in oggetto non sarebbe subordinata, in senso stretto, a nessuna pubblica Autorità, operando viceversa in condizioni di autonomia. Pertanto, l'immunità fiscale dall'IVA, di cui gode Equitalia, non potrebbe giustificarsi ex art. 13 della Dir. 2006/112/CE, già indicato, in quanto lo stesso sottrae all'imposta le transazioni a titolo oneroso poste in essere dagli Enti pubblici, nel novero dei quali Equitalia non rientrerebbe per le anzidette ragioni. Lo stesso privilegio fiscale non sarebbe plausibile, nemmeno, alla luce del succitato art. 132 della stessa Direttiva: infatti, come sopra già precisato, tale articolo rende esenti solo le operazioni onerose finalizzate ad un interesse pubblico e rientranti nell'elenco contenuto nello stesso articolo, nel quale non viene menzionata l'attività della “riscossione dei tributi”.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'aggio, spettante ad Equitalia sul servizio di riscossione, viene applicato in parte allo Stato e in parte al contribuente e, dopo un certo tempo, solo al contribuente. Pertanto, l'IVA sui servizi di riscossione, richiesta dalla Commissione, implicherebbe un aumento delle pubbliche entrate, almeno per la parte scaricata, di fatto, sullo stesso contribuente e non più sullo Stato.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2012/2088- ex art. 258 del TFUE

“Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE, l'art. 9 del DPR n. 633/72, come interpretato nella prassi amministrativa e giudiziaria. L'IVA è un'imposta gravante le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso, cioè dietro corrispettivo. Essa opera mediante applicazione di un'"aliquota" ad una "base imponibile", quest'ultima costituita dall'importo del corrispettivo della relativa cessione o prestazione. In particolare, l'art. 86 della suddetta Direttiva indica come quantificare la "base imponibile", nel caso specifico dell'IVA sui beni importati in uno Stato UE da uno stato terzo. Nel caso di specie, quindi, l'art. 86 stabilisce che in tale base imponibile vengano conteggiati, oltre al corrispettivo del bene, anche gli importi delle "spese accessorie", fra cui quelle dovute per il trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno stato terzo, il diritto UE stabilisce che l'IVA, calcolata come sopra, può essere pagata dall'importatore immediatamente all'ingresso nello Stato membro dell'Unione. Anche scegliendo il pagamento "alla dogana", dunque, è necessario conteggiare nella base imponibile IVA, come già precisato, anche le spese necessarie al trasporto del bene importato. Coerentemente, il successivo art. 144 della stessa Direttiva, sopra citato, stabilisce che determinati servizi, resi verso corrispettivo, siano di per sé soggetti ad IVA, salvo nel caso in cui gli stessi servizi siano connessi alle importazioni e siano stati già compresi nella base imponibile dell'IVA al momento del pagamento della stessa alla dogana. La ragione sottesa a detto art. 144 è quella di evitare che lo stesso servizio, già oggetto di imposizione IVA al passaggio della dogana, venga eventualmente e nuovamente tassato durante l'esecuzione del trasporto nello Stato membro (doppia imposizione). L'art. 143 della Direttiva in questione, in combinato disposto con l'art. 23 della Dir. 2009/132/CE e l'art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell'Unione da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato membro, o quelli oggetto di "piccole spedizioni prive di carattere non commerciale" – siano esenti da IVA. Di conseguenza, la UE ha più volte ribadito che anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare della medesima esenzione. Invece, le Autorità italiane trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA, nel senso che prevedono che il trasporto ed altre attività, pur collegate ad importazioni esenti, siano comunque percossi dall'imposta in questione. L'unica ipotesi che le Autorità italiane ammettono, in cui tali servizi accessori ad un'importazione esente da IVA, possono anch'essi sottrarsi ad imposta, è quello in cui i medesimi servizi abbiano già scontato l'IVA alla dogana. La posizione italiana, in contrasto con la disciplina UE, si fonda su una specifica interpretazione del combinato disposto dell'art. 9 del DPR 633/72 (vedi sopra) e dell'art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Poiché la Commissione chiede al Fisco italiano di rinunciare all'imposizione sulle prestazioni accessorie alle importazioni di modesto valore, si prospetta una riduzione delle entrate.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2012/0080 - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.

Ai sensi dell’art. 28 della medesima, gli Stati membri debbono emanare tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa adeguati a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto i suddetti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui rileva che la Direttiva 2010/24/UE non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2010/24/UE nell’ordinamento interno italiano con Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 149

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE****"Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea rileva che le disposizioni contenute agli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE, nonché lo scopo generale ad essa sotteso, siano incompatibili con la normativa italiana di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata si propone di realizzare un mercato "comune" nel settore del commercio dei tabacchi lavorati, consentendo l'apertura del mercato nazionale dei singoli Stati UE ai prodotti, del tipo suddetto, provenienti da altri Stati membri dell'Unione. L'obiettivo di evitare la discriminazione del prodotto importato dagli altri Stati UE, rispetto al prodotto interno del singolo Stato, viene realizzato anche attraverso la modulazione uniforme, per tutta l'area dell'Unione, dello strumento fiscale. Pertanto la Direttiva predetta dispone – all'art. 7 in ordine alle sigarette e all'art. 14 per quanto concerne il tabacco "trinciato fino" - che tali prodotti vengano incisi, da parte del Fisco dei singoli Stati UE, solo da due tipi di accisa, la cui configurazione viene fissata, dagli articoli predetti, in modo unitario per tutti i Paesi membri. Infatti, i prodotti in oggetto sono colpiti, per la normativa europea di cui si tratta, sia da un'accisa "ad valorem", sia da un'accisa "specifica". La prima si sostanzia nell'applicazione, a tutte le differenti classi di sigarette o tabacchi tagliati fini, di una medesima aliquota, che ovviamente garantisce un gettito fiscale diverso a seconda dei differenti prezzi massimi, al minuto, degli articoli appartenenti a classi distinte. L'accisa "specifica", invece, assume sempre un medesimo importo, quale che sia il prezzo delle differenti classi dei prodotti di tabacco lavorato. Il gettito derivante da questa seconda imposta, pertanto, rimane sempre invariato ed è insensibile alle variazioni del prezzo massimo, al minuto, degli articoli di tabacco lavorato ai quali si applica. Per converso la normativa italiana, in precedenza indicata, applica alle sigarette e al tabacco tagliato "a taglio fino" – il cui prezzo risulti inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – un'accisa rispettivamente maggiorata del 25% (le sigarette) e del 9% (il tabacco) rispetto all'accisa riferita alla stessa classe superiore più richiesta. Quindi se il gettito da accisa, per le sigarette più richieste, è pari per esempio a € 111, l'accisa che affetta le sigarette più economiche ascenderà a € 127. Una tale disciplina non solo non troverebbe conforto nella normativa della suddetta Direttiva, ma striderebbe altresì con lo scopo fondamentale di quest'ultima. Infatti il regime fiscale, vigente in materia in Italia, produce una lievitazione del prezzo dei prodotti più economici, in quanto l'accisa si scarica sul consumatore. Al riguardo, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati membri UE, si constata che la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni italiani a scapito di quelli transfrontalieri, compromettendo in tal modo le istanze di libera concorrenza e di apertura dei mercati nazionali perseguite dalla Direttiva europea.

Stato della Procedura**Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE****Impatto finanziario nel breve e medio periodo****Le obiezioni della Commissione verrebbero superate mediante una riduzione dell'accisa gravante il prodotto transfrontaliero, con una conseguente diminuzione del gettito fiscale.**